

INPS

DETERMINAZIONE n. 96 del 2 AGO 2019

OGGETTO: *Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del Tribunale di Potenza n. 9183/2019 del 31/7/2019, emessa su ricorso ex art. 700 proposto dall'Avv. [REDACTED] per l'annullamento degli esiti della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di Coordinatore regionale della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia, nonché di Coordinatore Provinciale di Matera e di tutti gli atti presupposti, riferiti e consequenziali.*
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

**L' ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL PRESIDENTE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede: *"In fase di prima attuazione...nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto";*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell' INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5 del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Potenza, R.G. 3683/2018, con il quale l'Avv. ██████████ ha convenuto in giudizio l'Amministrazione per l'annullamento, previa disapplicazione, degli esiti della procedura per interpello per il conferimento degli incarichi di Coordinatore regionale della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia nonché di Coordinatore Provinciale di Matera nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, riferiti e consequenziali;

Vista l'ordinanza di accoglimento totale n. 9183/2019 del 31 luglio 2019 con la quale l'adito Giudice del Lavoro nel dichiarare l'illegittimità delle determinazioni direttoriali del 3 ottobre 2018 n. 121, 125 e 164 ha accolto il ricorso dell'Avv. ██████████ e ha condannato *"l'INPS a ripetere immediatamente la procedura di copertura relativa ai suddetti posti, nel rispetto dei criteri indicati nell'interpello e nelle determinazioni dirigenziali ivi richiamate, in primis nella determina n. 33/2018"*;

Ravvisata la necessità di proporre reclamo avverso l'ordinanza in esame al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, evitando al contempo le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione della stessa;

Individuata l'esistenza di ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Istituto ad Avvocati del libero foro atteso che la questione controversa afferisce, tra l'altro, alla legittimità della determinazione contenente i criteri di conferimento degli incarichi nelle Aree dei professionisti e che la necessità di dare esecuzione all'ordinanza coinvolge la sorte di una pluralità di incarichi di coordinamento già attribuiti;

Vista la nota prot. n. 16995 del 1/8/2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rilevato di concerto che: *"Tutti i legali sono direttamente o indirettamente interessati alla procedura di interpello ed ai relativi esiti, trovandosi quindi in conflitto di interessi anche solo potenziale. Si ritiene, pertanto, che la difesa non possa che essere affidata all'esterno, così come già avvenuto in precedenza per la stessa procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti dell'Area legale. In proposito, si*

evidenza l'opportunità e la necessità, anche in considerazione del brevissimo tempo previsto per la proposizione del reclamo, che la difesa sia affidata al medesimo professionista che ha curato con esito positivo il giudizio avanti al Tribunale di Milano, trattandosi di questioni identiche a quelle già trattate.”;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa ad *“esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione”*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *“Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio”*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *“tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo”*, *“osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi”*, sulla base di criteri che valorizzano, tra l'altro, le attitudini e le esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *“consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti”*;

Preso atto della *“rosa”* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta *“rosa”*, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità e di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella prefata nota anche tenuto conto della consistente esperienza e

del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie;

Tenuto conto, infatti, che al Prof. Avv. Police sono stati già conferiti incarichi di patrocinio dell'Ente in precedenti giudizi instaurati dagli Avvocati dell'INPS in materia di attribuzione di incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale;

Preso atto, in particolare, che al prof. Police, con determinazione presidenziale n. 5 del 28 marzo 2019 è stato conferito l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Potenza dalla stessa Avv. Camardese;

Viste, inoltre, le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018 e n. 182 del 27 dicembre 2018, n. 4 del 28 marzo 2019, n. 30 e 31 del 9 maggio 2019 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police, sono stati conferiti incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in una serie di giudizi vertenti sulla medesima materia di quella di cui all'oggetto;

Considerato, altresì, che in tale ambito di giudizi analoghi e complementari di contenzioso patrocinato, il Prof. Police ha ottenuto sino ad ora risultati processuali soddisfacenti quali la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nel giudizio innanzi al TAR Puglia, sez. Lecce proposto dall'Avv. Giuseppe Maggio, la sentenza favorevole che ha concluso il giudizio promosso dall'Avv. Salvatore Fanara con ricorso al Tribunale di Milano oltre ad aver individuato una positiva strategia difensiva sollevando l'eccezione di difetto di giurisdizione nei giudizi pendenti innanzi al TAR, nell'ambito dei quali, infatti, sono stati presentati i ricorsi preventivi per Regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione;

Vista la nota prot. n. 29069 del 2/8/2019 con la quale il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Tenuto conto che il professionista in parola, con nota prot. n. 29064 del 2/8/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Tribunale di Potenza può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali e aliquote di legge;

Preso atto che l'importo complessivo degli onorari indicati dal professionista *"tenuto conto della analogia delle questioni già trattate in giudizi in cui si assiste codesto spett.le Istituto"* appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55/2014 (rubricato *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione*

dei compensi per la professione forense”), nonostante l’elevato grado di complessità delle questioni sottese, in osservanza di quanto previsto dal vigente art. 9 del citato Regolamento interno;

Preso atto, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre accessori di legge e spese generali al 15%, al termine della fase introduttiva così come previsto dall’art. 9, comma 3 del Regolamento in esame (ai sensi del quale: *“la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell’attività oggetto dell’incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale”*);

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 *“Spese legali diverse”* – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso la Direzione Provinciale INPS di Potenza, alla Via Pretoria n. 263, CAP 85100, nell’ambito del giudizio da introdurre con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al Tribunale di Potenza avverso l’ordinanza 9183/2019 del 31/7/2019, emessa su ricorso ex art. 700 proposto dall’Avv. [REDACTED] per l’annullamento degli esiti della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di Coordinatore regionale della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia, nonché di Coordinatore Provinciale di Matera e di tutti gli atti presupposti, riferiti e consequenziali.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale